II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1983

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(83/373/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri (1), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione ;

considerando che, con la decisione 83/326/CEE, del 28 giugno 1983 (2), la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire una tale sorveglianza per importazioni di taluni prodotti fino al 30 giugno 1985 ;

considerando che, in data 5 luglio 1983, i paesi del Benelux hanno presentato ulteriori domande ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzati a istituire una sorveglianza intracomunitaria per calzature con suole esterne e tomaia di gomma, della sottovoce 64.01 A della tariffa doganale comune, e i tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio (esclusi gli oggetti della voce 73.19), della voce 73.18 della tariffa doganale comune, originari di taluni paesi terzi e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito, sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 83/326/CEE, gli elementi addotti dai paesi del Benelux a giustificazione della domanda ;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitaria ;

considerando che dall'esame effettuato risulta che sussiste il rischio che le importazioni indicate nell'allegato della presente decisione aggravino o prolunghino le difficoltà economiche esistenti ; che di conseguenza conviene autorizzare i paesi del Benelux a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino al 30 giugno 1985,

(1) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
(2) GU n. L 175 del 30. 6. 1983, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a procedere fino al 30 giugno 1985 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato, in conformità della decisione 80/47/CEE.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

ALLEGATO

Altri prodotti

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paese di origine
64.01 A	64.01-11, 20, 31, 39	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma	Giappone
73.18	73.18-01 — 99	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce 73.19	Romania